

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

CHELLINI MARIA LAURA, (cf: CHLMLR747T70D612M),
nata a Firenze il 30.12.1974 e residente in Scandicci
(Firenze), Via del Burchietti 40, rappresentata e difesa nel
presente giudizio dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri (c.f.
BRS STT 66 S53D612T; pec:
isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it fax:
055588820) ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. Francesca Buccellato in Roma, via Cosseria 2
Studio Aiello, come da mandato in calce del presente atto,

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**, in persona del suo legale
rappresentante, domiciliato presso l'Avvocatura generale
dello Stato, via dei Portoghesi n.12, Roma,

e nei confronti di

del Dott. MAURIZIO GAGLIARDI, nato a Firenze il
21.09.1970 e residente in Firenze, Via Massa, 8

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

- **del provvedimento del 27 marzo 2019**, conosciuto in pari
data, con cui è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi
a sostenere la prova orale del corso-concorso, per titoli ed

esami, per il reclutamento di 2416 dirigenti scolastici, indetto con decreto del Direttore generale n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui non è incluso il nominativo della ricorrente;

- **della scheda di valutazione della ricorrente**, conosciuta l'8 maggio 2019, nella parte in cui le viene attribuito il punteggio di 47,50/80 per i quesiti a risposta aperta (ed un totale di 65,50 punti);

- del verbale di correzione n. 11 della sottocommissione n. 31, conosciuto pari data;

in subordine

per l'annullamento della prova scritta del corso-concorso e degli atti - di data e numero ignoti - con cui è stato consentito lo svolgimento della prova scritta in modalità non simultanea; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente.

nonché per quanto occorrer possa

**limitatamente ai fini dell'ammissione con riserva della
ricorrente al colloquio**

del bando di cui alla DDG del 23.11.2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella GU (IV Serie Speciale-Concorsi) n 90 del 24.11.2017, concernente il corso concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2416 posti a livello

nazionale , nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove.

- nonché di tutti gli atti successivi alla procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta, nella parte in cui non è stato previsto che il sistema informatico da utilizzarsi per la prova scritta fosse dotato di meccanismo di salvataggio automatico delle prove, oltre alla possibilità di recuperare il testo;

- di ogni altro atto connesso conseguente ed antecedente, anche se non conosciuto o non comunicato e di data ignota

FATTO

1 – Con decreto del Direttore Generale del Miur n. 1259 del 23 novembre 2017 (d'ora in avanti "*Bando*"), è stato indetto un corso - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2416 dirigenti scolastici (all .doc. n. 1)

Il concorso è disciplinato dal Bando e dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 ("*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso*") (all. doc. n. 2).

L'esame del concorso, per l'ammissione al corso di formazione, si articola in una prova preselettiva, una scritta ed una orale.

La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta, nelle materie indicate dall'articolo 10, comma 2, del d.m. 138/2017, e in due quesiti in lingua straniera, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa (articolo 10 del d.m. e 8 del Bando).

Ai sensi dell'articolo 12 del d.m. 138/2017, la Commissione attribuisce ad ogni quesito a risposta aperta un punteggio massimo di 16 punti (80 totali), mentre i due quesiti in lingua straniera hanno un punteggio massimo di 20 punti (2 per ogni risposta corretta).

Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti. Sono ammessi all'orale i candidati che conseguano almeno 70 punti.

La prova orale consiste in un colloquio sulle stesse materie della prova scritta (indicate nell'art. 10, comma 2, del d.m.) e un quesito sulle materie del bando ed un altro che coinvolge la capacità di risolvere un caso riguardante le funzioni del dirigente scolastico, la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e la conoscenza della lingua straniera prescelta (art. 11 del d.m. e 9 del Bando).

La Commissione, nominata con decreto del direttore generale, è composta da un presidente, due commissari ed un

componente esperto nella lingua straniera scelta dal candidato e da un esperto di informatica. I requisiti dei commissari sono indicati dagli articoli 15 e 16 del d.m. 138/2017.

2 – Con decreto del Direttore Generale del 20 luglio 2018 è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso. Con successivo decreto del 31 dicembre 2018, sono state costituite 37 sottocommissioni.

2.1 – A seguito della prova preselettiva, svoltasi il 23 luglio 2018, la prova scritta del concorso è stata fissata il 18 ottobre 2018 ed il giorno antecedente, come previsto dall'articolo 8, comma 9, del Bando, sono stati pubblicati i quadri di riferimento della prova.

2.2 – Il 25 gennaio 2019 la Commissione esaminatrice e le 37 sottocommissioni hanno approvato la griglia di valutazione per la correzione dei quesiti a risposta aperta. In particolare, sono stati individuati quattro criteri, a loro volta suddivisi in otto distinti parametri (*"indicatori"*) (*all. doc. n. 3*)

3 – La ricorrente, in possesso dei prescritti requisiti, ha presentato domanda di partecipazione al concorso e, dopo aver superato la prova preselettiva, ha sostenuto la prova scritta in data 18 ottobre 2018 presso il laboratorio [2173] 32T FIIS01700A - ISIS "Leonardo Da Vinci" di Firenze, in Via del Terzolle 91. La docente, quindi, è entrata in aula alle ore 8, come da convocazione ed una volta espletate le procedure, alle ore 10.00 circa ha iniziato la prova scritta. La odierna

ricorrente, dopo una prima lettura di tutti i quesiti che riteneva più complessi ha, dapprima, letto tutti i quesiti, ha deciso di rispondere per primi ai quesiti che riteneva più complessi, quali quelli in lingua inglese, terminando le risposte dopo circa 35 minuti. Finita la prova di inglese, la ricorrente è passata a rispondere agli altri quesiti senza seguire l'ordine degli stessi offerti nel testo, ma iniziando da quelli che riguardavano il parallelismo tra PTOF e Programma Annuale ed impiegando circa 20 minuti. La odierna ricorrente aveva quasi terminato di scrivere la sua prima risposta al quesito sopra indicato, quando, inspiegabilmente la schermata è risultata vuota. La candidata è andata subito a chiamare i tecnici di aula che hanno affermato come non fosse possibile fare niente per recuperare quanto era stato scritto fino a quel momento. La ricorrente, quindi, ha perso ancora altro tempo (circa 5 minuti) e cercando di non perdersi d'animo, confidando nelle proprie capacità, ha provato a riscrivere più o meno quanto già aveva precedentemente elaborato, impiegando, però, circa altri 20 minuti. Tentando di non lasciarsi prendere dall'ansia di non terminare prova, la ricorrente, quindi, è passata alla domanda per l'individuazione del personale esterno ed interno all'Istituzione scolastica, e vedendo che il tempo trascorreva inesorabile, ha cercato di scrivere quanto più poteva, passando poi alla domanda sul PTOF e organi collegiali. Successivamente, la ricorrente ha

affrontato la domanda sul processo di valutazione, verificando, però, che il tempo le stava venendo a mancare. In ultimo, quando ormai mancavano pochi minuti allo scadere del tempo, l'odierna ricorrente si è dedicata, in tutta fretta, alla domanda sull'assenteismo in un istituto superiore. La candidata, viste le problematiche riscontrate precedentemente, ha salvato una parte della risposta prima che finisse il tempo, per evitare di perdere quanto scritto. Nella chiusura automatica del programma, avvenuta allo scadere del tempo, però, non si è salvata una parte ulteriore della risposta che la ricorrente aveva elaborato. Molto amareggiata per l'accaduto, la odierna ricorrente, al termine della prova ha chiesto che fosse messo a verbale quanto accaduto (*all. doc. n. 4*). Insieme a lei, quindi, anche un'altra concorrente Rosa Cinque, a cui era successa esattamente la stessa identica cosa, ha proceduto a verbalizzare (si allega dichiarazione della Prof. Rosa Cinque) (*all. doc. n. 5*).

4 – A seguito della pubblicazione dei risultati, avvenuta il 27 marzo 2019, la prof.ssa Chellini, odierna ricorrente, ha appreso che il proprio nominativo non era incluso nell'elenco dei candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti e, quindi, di non esser stata ammessa a sostenere la prova orale (*all. doc. n. 6- provvedimento impugnato*).

Con istanza di accesso agli atti del 15.04.2019, la ricorrente ha chiesto di prendere visione del proprio elaborato scritto, del verbale di correzione della Commissione e della relativa scheda di valutazione (*all. doc. n. 7*). Nonostante i numerosi solleciti e le rassicurazioni che l'accesso sarebbe stato consentito nell'imminenza della pubblicazione delle prove a tutti i candidati, ciò, infatti, non è avvenuto. Solo l'8 maggio 2019, la odierna ricorrente ha, quindi, appreso che il proprio elaborato era stato corretto dalla sottocommissione n. 31 Sicilia che aveva i seguenti risultati nell'ordine di svolgimento (*all. docc. n. 8 e 9*):

1. *Quesiti in lingua inglese: 18/20;*
2. *Quesito parallelismo PTOF/Programma annuale, riscritta due volte, la candidata ha ricevuto una votazione di 16/16;*
3. *Bando esperti: 11,50/16;*
4. *PTOF e organi collegiali: 12/16;*
5. *Valutazione alunni primo ciclo: 8/16;*
6. *Assenteismo: 0/16.*

E' del tutto evidente, anche dai risultati delle prove stesse come la ricorrente a causa del difetto tecnico del sistema informatico e del PC utilizzato, sia stata fortemente penalizzata. Infatti, la docente ha subito un'interruzione di circa 20 minuti che certamente non le hanno consentito di rendere al meglio delle proprie possibilità, tanto che avuto

riguardo alla sequenza delle risposte, è del tutto evidente come la docente, dopo aver riscritto quella annullata, abbia avuto meno tempo per lavorare, di talché le risposte sono via via sempre meno approfondite. Oltre a ciò è del tutto evidente come il fatto che anche l'ultima domanda sia risultata salvata, solo in parte, provi come il salvataggio automatico o non era stato predisposto a sistema, o che, in ogni caso in occasione della prova de qua non abbia funzionato. Ciò si rileva anche dalla dichiarazione resa dalla Dott.ssa Cinque, candidata che come la odierna ricorrente, è incorsa nella stessa sventura e che, peraltro, si trovava nella stessa aula della ricorrente.

Per mero tuziorismo, però, vale anche la pena di rilevare come la odierna ricorrente sia stata anche penalizzata dalla valutazione a ribasso che ha operato la Commissione. Ad esempio al quesito n. 3 svolto dalla odierna ricorrente, sarebbe bastato che la Commissione attribuisse una votazione pari a 4,5 perché la ricorrente potesse essere ammessa alla prova orale. E ciò è successo in favore della Candidata Rosaria Panzera che al predetto quesito ha così risposto, molto brevemente: *"Il Consiglio di classe, presieduto dal DS, sulla base di risultati rilevati, è chiamato a porre in essere percorsi di recupero e di miglioramento, puntando essenzialmente su una didattica per competenze"*. Si chiede se da ora l'acquisizione del verbale della candidata Panzera.

Ogni altra circostanza di fatto, sul punto appare superflua.

DIRITTO

I provvedimenti impugnati sono lesivi degli interessi della ricorrente ed illegittimi per le seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL CD PRINCIPIO DEL SOCCORSO PROCEDIMENTALE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA L. 241/90 ED ALL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E SVIAMENTO.

L'informatizzazione, è un fenomeno che da tempo ha investito la società, l'informazione e i cui effetti si sono esplicitati anche sull'ordinamento giuridico, modificando profondamente i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini. La diffusione di questi strumenti ha reso accessibile una quantità tendenzialmente infinita di informazioni ai consociati, ha dato all'amministrazione la possibilità di rendere maggiormente trasparente il suo operato e ha semplificato il rapporto tra decisore pubblico e cittadino. Il fenomeno ha reso l'attività amministrativa e la partecipazione al processo democratico più economica e semplice mediante la riduzione della burocrazia. In un certo senso ha anche migliorato l'affidabilità

dell'amministrazione e la percezione di essa da parte dei cittadini: un'azione amministrativa più "impersonale" è anche imparziale e riduce i rischi di corruzione.

Anche con riferimento alle procedure concorsuali l'informatizzazione ha assunto un ruolo prevalente e considerata la vastità del fenomeno, anche la tematica del soccorso ha meritato una rivalutazione nel quadro dell'amministrazione digitale. La giurisprudenza ha avuto occasione di esprimersi sulla questione nell'ipotesi in cui un malfunzionamento della piattaforma abbia causato la cancellazione della domanda di partecipazione ad un concorso (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 27 giugno 2017, n. 1451). L'operato del sistema informatico costituisce esercizio de facto di poteri dell'amministrazione nella misura in cui esclude in automatico il concorrente dalla gara, "determinandosi così una sorta di "espropriazione" automatica da parte del sistema informatico di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio". Nella succitata ipotesi il sistema si sostituisce all'amministrazione e giunge *"ad esercitare impersonalmente un'attività amministrativa sostanziale"* (Tar Lazio sez. III bis 4 aprile 2017 n. 4195). Difatti pone in essere un vero e proprio provvedimento escludente, ma senza che sia stato espletato il procedimento, senza che sia stata data motivazione e senza la valutazione dei presupposti sostanziali della decisione. L'attività svolta dal sistema informatico in questo caso è

indubbiamente illegittima: viola i principi di razionalità, proporzionalità e buon andamento; costituisce un inutile ostacolo procedimentale, costringendo l'istante a presentare un'altra domanda, sicché contrasta con i principi di non aggravamento, di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. Se, però, il sistema informatico può porre in essere un'attività amministrativa, seppur impersonale e illegittima, non si vede perché non si possa ammettere che, con le giuste cautele, possa esercitare l'attività di soccorso.

Il soccorso procedimentale è un istituto che si qualifica nella sua dimensione relazionale, cioè nel rapporto procedimentale che intraprende con l'istante. In quest'ottica il sistema informatico costituisce una sorta di longa manus, un prolungamento dell'amministrazione funzionale all'avvicinarsi il più possibile al cittadino. L'ammissibilità del soccorso informatizzato non dovrebbe essere oggetto di dubbi. Ancora più nello specifico, l'articolo 3 bis della L. 241/1990 esprime la preferenza del legislatore per la telematica come principio generale del procedimento. Il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) afferma all'articolo 9 che l'utilizzo delle nuove tecnologie deve *“facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti”*; all'articolo 12 invece prevede che *“le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la*

realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice”.

L'attività amministrativa svolta in concreto dal sistema informatico, però, non può essere considerata effettivamente come un'attività impersonale perché in tal modo si svuoterebbe di rilevanza la posizione del responsabile del procedimento, verosimilmente in contrasto con la ratio della l. 241/1990. L'attivazione del soccorso informatizzato, quindi, deve essere non frutto di una valutazione ex post, caso per caso, ma ex ante: verranno stabilite delle ipotesi certe di attivabilità per porre un presidio funzionale alla presentazione di domande complete e regolari, ad esempio, come di strumenti di aiuto in caso di problemi in itinere. A conferma di quanto sopra, la giurisprudenza ha affermato l'esistenza di un principio generale, ai sensi del quale *“l'utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all'attività amministrativa”* (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 giugno 2016 n. 806). In altre parole il sistema informatico deve essere sempre strumento, mai soggetto. I giudici pugliesi
1 Tribunale Amministrativo Regionale pugliese, nel caso hanno altresì affermato come sia **onere della PA accollarsi il rischio**

dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, essendo evidente che l'agevolazione che deriva alla PA stessa dalla gestione digitale dei flussi documentali deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che si verificano, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990.

Nel caso della odierna ricorrente, come si evince dalle circostanze di fatto narrate e dalle prove documentali qualcosa non è funzionato. Vale la pena di rilevare che la procedura di cui è causa è una procedura che si è svolta al livello nazionale, ma che da più parti ha presentato le incertezze informatiche fin qui rilevate. Non solo, infatti, nell'aula dove la ricorrente ha sostenuto la prova di cui è causa, altra candidata è incorsa nello stesso problema tecnico, ma anche codesto Ecc.mo TAR recentemente e proprio con riferimento alla medesima procedura, ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 5867 del 2019 che in ossequio ai principi sopra menzionati ha ordinato l'annullamento degli atti impugnati.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. IRRAZIONALITÀ

MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI TEMPI DI CORREZIONE
STABILITI DALLA COMMISSIONE.

Preliminarmente, occorre rilevare come bene prima di sostenere la prova scritta i candidati erano stati informati dal Miur che l'accesso alle prove sarebbe stato contestuale alla pubblicazione degli esiti, direttamente dal portale Polis. Ciò, però, non è avvenuto. La odierna ricorrente, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi, quindi, è stata costretta ad incaricare il sottoscritto legale al fine di formulare una formale richiesta di accesso agli atti, proprio per poter poi adire codesto Ecc.mo TAR con cognizione di causa.

Invero, la documentazione è stata prodotta dall'Amministrazione solo la notte tra l'8 ed il 9 maggio 2019. Tale comportamento omissivo dell'Amministrazione ha ritardato l'azione della ricorrente a difesa dei propri interessi. Oltre a ciò, vale la pena di rilevare come i cinque quesiti della prova scritta siano stati valutati secondo la griglia di correzione approvata dalla Commissione nella seduta del 25 gennaio 2019.

La griglia prevede 4 criteri, articolati in 8 indicatori; ciascun indicatore ha una scala di riferimento composta da quattro diversi punteggi.

In particolare:

a) il criterio *“coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previste dall’art. 25 del Dlgs n. 165/2001”* era articolato in tre indicatori: *“1. Valenza strategica delle azioni proposte all’interno di una visione unitaria dell’istituzione scolastica [scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]; 2. Coerenza delle azioni proposte con l’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie [scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]; 3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema [scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]”*; punteggio massimo 6;

b) il criterio *“inquadramento normativo”* (scala di riferimento: 1 – 2 – 3 – 4) non era ulteriormente articolato; punteggio massimo 4;

c) il criterio *“sintesi, esaustività ed aderenza, all’oggetto del quesito”* era articolato in due indicatori: *“1. Organicità e rigore della trattazione [Scala di riferimento: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1]; 2. Concisione e completezza nella trattazione [Scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]”*; punteggio massimo 3;

d) il criterio *“correttezza logico – formale”* era articolato in due indicatori: *“1. Proprietà linguistico – espressiva [Scala di riferimento: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1]; 2. Costruzione logica [Scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]”*; punteggio massimo 3.

In considerazione di questo articolato meccanismo di valutazione, nella griglia approvata il 25 gennaio 2019 la

Commissione ha stabilito che **“la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti”**.

La prova scritta della prof.ssa Chellini è stata corretta il 6 marzo 2019 (come risulta dal verbale n. 11 della sottocommissione n. 31).

Dal verbale emerge che - dalle ore 14.30 alle ore 18.00 (210 minuti) - sono stati corretti gli elaborati di 14 candidati. Ne consegue che la Commissione ha dedicato 15 minuti per ciascun candidato, ovvero 3 minuti per ciascun quesito (sono stati infatti corretti 70 quesiti a risposta aperta 5 x 14 candidati).

In altre parole: ogni 3 minuti il Presidente e i due commissari hanno letto l'elaborato relativo ad un quesito, di circa 15-20 righe; valutato la prova; attribuito 8 punteggi differenti; compilato l'apposita scheda di valutazione.

L'inadeguatezza del tempo utilizzato è evidente. Tanto più se si considera che i tre commissari non possono aver lavorato per più di 3 ore e mezza senza alcuna interruzione.

E' poco probabile - per non dire impossibile - che, in appena 3 minuti, si riesca a leggere (con la necessaria attenzione) un elaborato complesso ed assegnare 8 punteggi diversi sulla base di una valutazione collegiale.

Non solo. La valutazione, in un tempo assai esiguo, sarebbe sempre avvenuta all'unanimità.

Dal verbale risulta, infatti, che *“per ogni prova corretta i commissari formulano (all’Unanimità) le proposte di punteggio, conformi ai criteri di valutazione adottati”*.

I Commissari, quindi, si sarebbero pronunciati all’unanimità 70 volte (70 punteggi per 14 candidati) su 980 punteggi assegnati.

Ciò è, logicamente e statisticamente, inverosimile.

E’ evidente che la valutazione della Commissione sia totalmente inattendibile, quindi.

In primo luogo, viola la previsione, del tutto ragionevole (e forse già sottostimata), dei 30 minuti stabiliti per la correzione di ogni prova.

In secondo luogo, il tempo troppo esiguo dedicato alla correzione dei quesiti e la circostanza che i Commissari si sarebbero sempre pronunciati all’unanimità rendono manifesta l’irrazionalità dell’esito di una valutazione soltanto apparente.

Secondo la giurisprudenza il tempo di correzione esiguo *“è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso. D’altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest’ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili [nel caso di specie i profili sono addirittura otto] con un’operazione logica che, in base a*

comune regole di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti” (Cons. Stato, VI, 21 marzo 2006, n. 3669; VI, 8 febbraio 2005, n. 2421).

Il principio giurisprudenziale, secondo cui la durata della valutazione delle prove non sarebbe sindacabile, opera **solo laddove non sia stato predeterminato il tempo necessario alla corretta valutazione dell’elaborato**: *“i tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i tempi medi da dedicare a ciascun candidato”* (TAR Palermo, III, 13 febbraio 2017, n. 485; TAR Lazio, I, 6 febbraio 2015, n. 2250).

In conclusione: la Commissione esaminatrice ha stabilito il tempo necessario a correggere la prova scritta in 30 minuti; la sottocommissione n. 31 non ha rispettato la previsione ed ha utilizzato un tempo evidentemente incongruo 15 minuti.

Ogni altra considerazione sul punto appare superflua.

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E

IRRAZIONALITÀ MANIFESTE. DISPARITÀ DI
TRATTAMENTO.

L'inattendibilità delle operazioni compiute dalla Sottocommissione n. 31 risulta ancora più evidente se si confrontano i verbali di altre sottocommissioni.

Si elencano (a campione) i dati dei verbali n. 2 della sottocommissione n. 2, n. 4 della sottocommissione n. 7 e n. 7 della sottocommissione n. 15 (un'altra sessione rispetto a quella di correzione della ricorrente).

Il verbale n. 2 della sottocommissione n. 2 dell'8 febbraio 2019 registra l'inizio delle operazioni alle ore 9.00 e la chiusura alle ore 20.30: in 690 minuti sono stati corretti 24 elaborati, utilizzando quindi 28,75 minuti per ogni candidato.

Il verbale n. 4 della sottocommissione n. 7 del 19 febbraio 2019 registra l'inizio delle operazioni alle ore 9.15 e la chiusura alle ore 17.30: in 495 minuti sono stati corretti 25 elaborati; circa 19,8 minuti per ogni candidato.

Il verbale n. 7 della sottocommissione n. 15 dell'8 marzo 2019 registra l'inizio delle operazioni alle ore 9.00 e la chiusura alle ore 13.50: in 290 minuti sono stati corretti 30 elaborati; circa 9,6 minuti per ogni candidato. Come abbiamo visto, dal verbale n. 3 (relativo alla correzione della prova della ricorrente) risulta che la sottocommissione n. 15 ha dedicato a ciascun candidato appena 10 minuti.

La manifesta irrazionalità del tempo impiegato dalla sottocommissione n. 15 per valutare le prove ad essa sottoposte risulta confermata da questo confronto: le altre sottocommissioni, infatti, hanno impiegato tempi maggiori.

Questa circostanza di fatto è pacifica. In ogni caso, risulterà confermata qualora si proceda all'esame di tutti i verbali delle sottocommissioni, di cui si chiede all'Ill.mo TAR di voler ordinare il deposito all'Amministrazione resistente.

Emerge un profilo di disparità di trattamento tra i candidati.

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il confronto tra le modalità di lavoro delle sottocommissioni evidenzia il vizio di disparità di trattamento anche sotto un altro profilo.

Dall'esame dei verbali sopra richiamati emerge che:

- nella sottocommissione n. 2, verbale n. 2, per ogni prova corretta *“i commissari formulano (all'Unanimità e/o maggioranza) le proposte di punteggio”*; il voto medio è di 74,76 punti;

- nella sottocommissione n. 7, verbale n. 4, per ogni prova corretta “*i commissari formulano (all’Unanimità e/o maggioranza) le proposte di punteggio*”; il voto medio è di 54,32 punti;

- nella sottocommissione n. 15, verbale n. 7, per ogni prova corretta “*i commissari formulano (all’Unanimità) le proposte di punteggio*”; il voto medio è di 41 punti;

- nella sottocommissione n. 15, verbale n. 3, per ogni prova corretta “*i commissari formulano (all’Unanimità) le proposte di punteggio*”; il voto medio è di 37,9 punti.

La clamorosa diversità dell’esito delle valutazioni di queste sottocommissioni è statisticamente rilevante e dimostra la disparità di trattamento che i candidati hanno subito.

Inoltre, è ragionevole formulare un collegamento tra il tempo utilizzato dalla Commissione per la valutazione e l’esito della stessa.

Nella sottocommissione n. 2, nella quale sono stati rispettati i tempi prescritti per la correzione degli elaborati, la votazione è sensibilmente più alta: i candidati, anche coloro che sono risultati insufficienti, possono confidare nel corretto operato della Commissione, in particolare in una attenta analisi della propria prova.

Nella sottocommissione n. 7, pur non essendo stati rispettati i 30 minuti, il tempo riservato alla correzione di ciascun elaborato non risulta manifestamente incongruo.

Al contrario, l'operato della sottocommissione n. 15 è irrazionale: quasi tutti i candidati risultano insufficienti.

Inoltre, soltanto in questa sottocommissione i commissari hanno **sempre** formulato i giudizi all'unanimità.

I candidati corretti dalla sottocommissione n. 31 tra cui la prof.ssa Chellini, sono stati penalizzati.

Le modalità con cui sono state svolte le operazioni hanno violato la *par condicio* fra i concorrenti.

L'elaborato della ricorrente merita di essere nuovamente corretto, nel rispetto dei tempi previsti, a garanzia di una corretta valutazione anche tenuto conto di quanto fin qui dedotto.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* è evidente. Pure evidente è il *periculum in mora* atteso che la mancata sospensione del provvedimento di esclusione arrecherebbe alla candidata un danno gravissimo: la prof.ssa Maria Laura Chellini, infatti, non avrebbe la possibilità di sostenere la prova orale che sono iniziate il 20.05.2019 da parte di alcune Commissioni e che secondo quanto previsto dal Miur termineranno per tutti gli ammessi verso la metà di luglio 2019.

Il ricorso denuncia profili di illegittimità tali da giustificare l'ammissione con riserva della ricorrente alla fase del concorso alla quale non le è stato consentito partecipare.

In subordine, l'Ill.mo Tribunale potrà disporre, anche in sede cautelare, la nuova correzione della prova scritta della ricorrente nel rispetto delle norme invocate.

P.Q.M.

Si chiede:

Nel Merito: l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, previa concessione di idonee misure cautelari, quale l'ammissione con riserva alla prova orale, in via principale l'annullamento della scheda di valutazione e del verbale di correzione della prova scritta della ricorrente con ordine di disporre la nuova correzione e/o la rinnovazione di tale prova.

In via istruttoria: si chiede l'acquisizione:

- di tutti i verbali di correzione della Commissione
n. 31
- di tutte le griglie di valutazione corrispondenti alla
correzione di tutte le prove
- del verbale e della griglia di valutazione della
Sig.ra Panzeri (di cui in narrativa)
- del codice sorgente utilizzato per la prova selettiva
de qua;

Con riserva di proposizione di motivi aggiunti e con vittoria di spese e onorari.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni
ai recapiti: pec: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it;
fax: 055 588820. Si dichiara che il valore della controversia è

indeterminabile e di aver versato il contributo unificato per l'importo di € 325,00.

Si deposita documentazione come da separato indice.

Firenze, 23 maggio 2019

Avv. Isetta Barsanti Mauceri